



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "G. Amendola"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado

Sede centrale: Via Roma, 84087 Sarno (SA)

Succursali: Via Ticino, Via Lavorate – Sarno (SA)

A.S. 2019/2020

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DIRIGENTE SCOLASTICO E DATORE DI LAVORO	Prof.ssa Antonella Esposito
RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)	Ing. Iannuzzi
MEDICO COMPETENTE	
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)	Sign.ra Anna Verdino
ASPP (Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione)	Prof. Luigi Astarita

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

(Via Ticino, Sarno)

COORDINATORE DELL' EMERGENZA	Ins. Franca Serino (Registro Antincendio)
PRIMO SOCCORSO	<i>Piano Terra</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ins. Amalia Striano • Longobardi Angelica <i>Primo Piano</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ins. Carotenuto Anna • Buono Nadia
PREVENZIONE INCENDI	<i>Piano Terra</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ins. Antonietta D' Avino • Longobardi Pina Rosa Cinzia <i>Primo Piano</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ins. Giovanna Apostolico • Musco Teresa

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Via Lavorate, Sarno)

COORDINATORE DELL' EMERGENZA	Prof. Pietro Lauri
PRIMO SOCCORSO	<i>Piano Terra</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof.ssa Clelia Saggese
PREVENZIONE INCENDI	<i>Piano Terra</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof.ssa Maria Teresa Maggioletti (Registro Antincendio)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Via Roma, Sarno)

PRIMO SOCCORSO	<i>Piano Terra</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Martino Esposito <i>Primo Piano</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sign. Dario Pascariello <i>Piano Secondo</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof.ssa Lucia De Costanza
PREVENZIONE INCENDI	<i>Piano Terra</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Gaetano Moscariello (Registro Antincendio) <i>Primo Piano</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof.ssa Emilia Esposito <i>Piano Secondo</i> <ul style="list-style-type: none"> • Prof.ssa Carmela Mura

PREPOSTI DI FATTO

1. Il Dsga – **Dott. Sebastiano Barone**
2. Vice Preside – **Prof.ssa Rossana Petruzzello**
3. Collaboratore del DS – **Prof. Martino Esposito**
4. Responsabile dei laboratori – **Prof. Vincenzo Piccolo**

Il Dirigente Scolastico _____

VADEMECUM SOLO PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CONFERIMENTO INCARICHI SICUREZZA

RSPP

In base all'art. 32 del d.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione. Il percorso formativo è stato strutturato in tre moduli: **A, B e C.**

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a **28 ore** escluse le verifiche di apprendimento finali. **Il modulo B** è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa. L'articolazione del **modulo B** è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di **48 ore**. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali. **Il modulo C** è il corso di specializzazione per le sole funzioni di **RSPP**. La durata complessiva è di **24 ore** escluse le verifiche di apprendimento finali. **Gli ingegneri e gli architetti che intendono svolgere il ruolo di RSPP dovranno frequentare solo il corso Modulo C di 24 ore ed un aggiornamento dei Moduli B per almeno 40 ore ogni cinque anni**. Se sono trascorsi poco più di 5 anni dalla data di laurea occorre seguire gli aggiornamenti, ovvero frequentare le 40 ore obbligatorie per tutti i microsettori più le ore relative al quinquennio in corso.

Per quanto riguarda il comparto scuola è preferibile individuare l' RSPP all' interno della Scuola, in possesso dei requisiti e relativi corsi di formazione. E' criterio preferenziale scegliere RSPP in possesso degli attestati obbligatori ed altri eventuali attestati specifici per la sicurezza. Se ciò non fosse possibile, si può nominare esperto esterno. La nomina va conferita con regolare contratto con determinazione del relativo compenso. L' RSPP, dopo 6 mesi dall' incarico, se in possesso di Laurea ed Abilitazione all' Insegnamento, può svolgere corsi di formazione sulla sicurezza (Formazione Generale 4 ore – Formazione Specifica 8 ore) per tutto il personale docente ed ATA.

Nota. Il sottoscritto è in possesso di tutti gli attestati richiesti, come da normativa, oltre altri titoli specifici in materia di sicurezza, per esercitare il ruolo di RSPP e Formatore Corsi della Sicurezza.

RLS

Il RLS va scelto e nominato tra gli RSU della Scuola. Il DM 382/98 individua N°1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e N° 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti . Gli obblighi dell'RLS sono: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola, mantenere il segreto d'ufficio, partecipare alle riunioni di coordinamento. Il Rappresentante ha diritto ad una formazione peculiare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno **32 ore**, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipanti. Per l'espletamento del proprio mandato a ogni RLS spettano **40 ore annue di permessi retribuiti**. Non sono previsti altri compensi per tale ruolo. Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l'Istituto resterà privo di tale figura. E' consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno.

Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all'interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un'importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell'Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

PRIMO SOCCORSO

Ai sensi del D.Lgs 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti al Primo Soccorso, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto Scolastico. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all'antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni). Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell'infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi. Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità

La prima formazione di base in materia di primo soccorso e l'aggiornamento quinquennale sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell'incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell'aggiornamento di tali figure. La formazione specifica può avvenire anche dopo la nomina e anche presso la sede dell' Istituto a carico dell' istituzione scolastica.

Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.(certificazione medica).

Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l' istituzione scolastica.

PREVENZIONE INCENDI

Ai sensi del D.Lgs 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti alla prevenzione Incendi, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto Scolastico. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all'antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni)

Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell'infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi.

Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. La prima formazione di base in materia di prevenzione incendi e l'aggiornamento quinquennale sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell'incarico di addetto alla gestione delle emergenze e alla prevenzione incendi. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell'aggiornamento di tali figure. La formazione specifica può avvenire anche dopo la nomina e presso la sede dell' Istituto a carico dell' istituzione Scolastica. **Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.(certificazione medica).**

Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l' istituzione scolastica.

PREPOSTI PER LA SICUREZZA

Solitamente, il Dirigente Scolastico nomina un "preposto alla sicurezza" per ogni plesso facente parte dell'Istituto, perchè non potrebbe essere sempre fisicamente presente ed occuparsi delle attività quotidiane. Di solito questa figura viene individuate nel fiduciario di plesso, o

collaboratore del Dirigente, in quando lo stesso è già delegato allo svolgimento di compiti connessi alla gestione operativa e alla risoluzione di piccole problematiche nel plesso di appartenenza.

Nella scuola, però, sono presenti ulteriori tipologie di preposti. In particolare è da considerarsi come "preposto alla sicurezza" ogni lavoratore che svolge un compito operativo di controllo e coordinamento.

A tal proposito, è opportuno elencare le seguenti figure professionali che all'interno di un Istituto ricoprono di fatto il ruolo di preposti e che è necessario che vengano nominate formalmente dal Dirigente Scolastico e debitamente formate:

5. Il Dsga (direttore dei servizi generali ed amministrativi), che sovrintende allo svolgimento del lavoro amministrativo negli uffici, conformemente a quanto predisposto dal Documento di Valutazione dei Rischi
6. il Vice Preside, che verifica l'attività didattica e vigila sul corretto svolgimento delle varie attività
7. i Responsabili dei laboratori e delle palestre, che svolgono la sorveglianza dell'attività didattica degli studenti che frequentano i laboratori e la palestra, addenstrandoli all'uso degli strumenti ivi ubicati
8. gli Insegnati tecnico-pratici (solo se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature)

I compiti generali di un preposto appositamente nominato possono essere riassunti come segue:

vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di inadempienza occorre informare il Dirigente Scolastico, in situazioni di emergenza deve coordinare gli insegnanti e gli studenti, affinché abbandonino le pertinenze scolastiche o si allontanino immediatamente dalle zone pericolose, segnalare al Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, sulla base della formazione ricevuta frequentando i corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge vigente (Formazione obbligatoria per tutti i docenti e Ata 12 ore) Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l'istituzione scolastica.

CORSI FORMAZIONE SICUREZZA

Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavoratore ha l'obbligo di "partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro".

La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA:

n° 4 ore di Formazione Generale;

n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);

La formazione va periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore, ogni cinque anni;

Per il solo personale ATA: formazione/aggiornamento per "Addetto al Primo Soccorso", svolto da un medico, e "Addetto Antincendio", svolto da Vigili del fuoco o personale qualificato.

I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare.

Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere svolta fuori dall'orario di servizio, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all'insegnamento di cui al CCNL.